



# Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino

## (Ordinanza sul vino)

Modifica del ....

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 2007<sup>1</sup> sul vino è modificata come segue:

### *Sostituzione di espressioni*

*In tutta l'ordinanza, eccettuato l'articolo 30 capoverso 6, «viticoltore» è sostituito con «gestore» e «impresa» è sostituito con «azienda», con i necessari adeguamenti grammaticali.*

### *Ingresso*

visti gli articoli 60 capoverso 4, 63 capoversi 2, 4 e 5, 64 capoversi 1, 2 e 4, 170 capoverso 3 e 177 della legge del 29 aprile 1998<sup>2</sup> sull'agricoltura, visti gli articoli 13 e 18 capoverso 4 della legge del 20 giugno 2014<sup>3</sup> sulle derrate alimentari (LDerr), in esecuzione dell'allegato 7 dell'accordo del 21 giugno 1999<sup>4</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,

### **Art. 22** Vini con indicazione geografica tipica

Per vino con indicazione geografica tipica s'intende un vino designato mediante il nome del Paese o di una parte dello stesso, la cui estensione supera quella di un Cantone. Esso deve soddisfare i requisiti seguenti:

- a. l'uva è raccolta nell'area geografica che designa il vino;

RS .....

<sup>1</sup> RS **916.140**

<sup>2</sup> RS **910.1**

<sup>3</sup> RS ... (Entra in vigore il 1° maggio 2017)

<sup>4</sup> RS **0.916.026.81**

- b. il tenore minimo naturale richiesto di zucchero è di 14,4 °Brix per uve di vitigni bianchi e 15,2 °Brix per uve di vitigni rossi;
- c. la resa delle superfici è limitata a 1,8 kg/m<sup>2</sup> nel caso di uve di vitigni bianchi e a 1,6 kg/m<sup>2</sup> nel caso di uve di vitigni rossi.

**Art. 24** Vini da tavola

Per vino da tavola svizzero s'intende un vino proveniente da uve raccolte in Svizzera, il cui tenore minimo naturale richiesto di zucchero è di 13,6 °Brix per uve di vitigni bianchi e 14,4 °Brix per uve di vitigni rossi.

**Art. 24b** Certificato concernente la produzione di vino

<sup>1</sup> I Cantoni certificano ai proprietari o ai gestori, per tutte le superfici viticole iscritte nel catasto viticolo conformemente all'articolo 4 e autorizzate per la produzione di vino giusta l'articolo 5, i vitigni autorizzati, le classi di vino, le rese massime, i tenori minimi di zucchero e le denominazioni del vino secondo le disposizioni di cui agli articoli 21-24.

<sup>2</sup> I Cantoni allestiscono un certificato per proprietario o gestore e separatamente per vitigni, classi di vino e unità geografiche che possono essere utilizzate, secondo la legislazione federale o il diritto cantonale, per la denominazione o la designazione del vino.

<sup>3</sup> Il certificato comprende almeno le seguenti informazioni:

- a. un numero d'identificazione univoco;
- b. il nome del proprietario o del gestore;
- c. il vitigno;
- d. le classi di vino consentite in virtù degli articoli 21-24;
- e. l'unità geografica che può essere utilizzata per la denominazione del vino nonché eventuali riferimenti aggiuntivi;
- f. la superficie in m<sup>2</sup> e la resa massima in kg.

**Art. 28** Oggetto e principio

<sup>1</sup> Il controllo della vendemmia riguarda tutto il raccolto di uva destinato alla vinificazione fino al momento della torchiatura. Fanno eccezione i prodotti provenienti da impianti di cui all'articolo 2 capoverso 4.

<sup>2</sup> Il controllo della vendemmia è eseguito secondo il principio dell'autocontrollo e della sorveglianza sulla base di un'analisi dei rischi conformemente agli articoli 29, 30 e 30a.

**Art. 29** Obblighi del vinificatore

<sup>1</sup> Per vinificatore s'intende colui che ritira e torchia l'uva.

<sup>2</sup> Per ogni partita di uva il vinificatore registra:

- a. il numero del relativo certificato conformemente all'articolo 24*b*;
- b. il nome del gestore;
- c. il vitigno;
- d. il quantitativo in kg;
- e. il tenore naturale di zucchero in °Brix o °Oechsle; e
- f. la data d'entrata.

<sup>3</sup> I gestori hanno l'obbligo di comunicare ai vinificatori i dati citati nel capoverso 2 lettere a-c.

<sup>4</sup> Il vinificatore tiene i dati menzionati nel capoverso 1 a disposizione delle autorità di controllo.

<sup>5</sup> Il vinificatore classifica le partite di uva sulla base del relativo certificato e dei dati di cui al capoverso 2 in una delle tre classi di vino definite negli articoli 21-24.

<sup>6</sup> Il vinificatore registra i dati di cui ai capoversi 2 e 5 secondo le prescrizioni del Cantone di origine dell'uva.

### **Art. 30**            Obblighi dei Cantoni

<sup>1</sup> I Cantoni disciplinano il controllo della vendemmia nell'ambito delle disposizioni seguenti.

<sup>2</sup> I Cantoni dispongono di un sistema elettronico che consente un confronto automatico delle partite di uva di cui all'articolo 29 capoverso 2 con i certificati di cui all'articolo 24*b* capoverso 4. In tal modo garantiscono che:

- a. un certificato non sia utilizzato più volte;
- b. un certificato sia utilizzato soltanto per una classe di vino; e
- c. le rese massime e i tenori minimi naturali di zucchero siano rispettati.

### **Art. 30a**            Esecuzione del controllo della vendemmia

<sup>1</sup> I Cantoni eseguono il controllo della vendemmia in funzione dei possibili rischi. Tengono conto in particolare:

- a. dell'affidabilità degli autocontrolli già effettuati;
- b. degli antecedenti dell'azienda controllata per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni degli articoli 21-24;
- c. di ogni sospetto fondato d'infrazione alle disposizioni pertinenti;
- d. del numero di certificati e quindi di vitigni, classi di vino e denominazioni del vino nonché del numero delle partite di uva registrate di un'azienda controllata;
- e. della presenza di uva di superfici viticole di altri Cantoni;
- f. della quantità di uva incantinata.

<sup>2</sup> I Cantoni controllano i vinificatori generalmente senza preavviso durante la vendemmia. Ogni azienda d'incantamento è controllata almeno ogni quattro anni.

<sup>3</sup> I Cantoni dispongono, se del caso, il declassamento delle partite di uva e dei mosti secondo l'articolo 27.

<sup>4</sup> I Cantoni allestiscono, per ogni vinificatore che incantina uva del loro territorio cantonale, una panoramica di tutti questi incantamenti (scheda delle forniture). La scheda delle forniture contiene per ogni certificato almeno:

- a. i quantitativi raccolti in kg;
- b. la media ponderata del tenore naturale di zucchero in °Brix o °Oechsle.

<sup>5</sup> Sulla scheda delle forniture i vinificatori devono essere identificabili in modo univoco mediante uno dei seguenti numeri:

- a. numero d'identificazione delle imprese (IDI) in virtù della legge federale del 18 giugno 2010<sup>5</sup> sul numero d'identificazione delle imprese;
- b. numero del registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) giusta la legge del 9 ottobre 1992<sup>6</sup> sulla statistica federale.

#### **Art. 30b** Informazioni alla Confederazione

<sup>1</sup> I Cantoni trasmettono per via elettronica all'organo di controllo del commercio dei vini di cui all'articolo 36 e secondo le prescrizioni dell'UFAG tutte le schede delle forniture.

<sup>2</sup> Informano l'UFAG, secondo le sue prescrizioni, entro fine febbraio dell'anno seguente, sui risultati del controllo della vendemmia, segnatamente:

- a. sui certificati rilasciati giusta l'articolo 24b
- b. sulla classificazione delle aziende d'incantamento secondo diverse categorie di rischio giusta il capoverso 2;
- c. sul numero di controlli in loco secondo il capoverso 3;
- d. sulle infrazioni constatate alle disposizioni degli articoli 21-24 nonché 29;
- e. sul numero di declassamenti disposti giusta il capoverso 4.

<sup>3</sup> Inoltrano all'UFAG, entro fine dicembre dell'anno in corso, un rapporto della vendemmia che comprende i dati statistici secondo l'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>7</sup> sulle rilevazioni statistiche.

<sup>4</sup> Comunicano all'UFAG, entro fine novembre dell'anno in corso, le superfici viticole.

<sup>5</sup> RS 431.03

<sup>6</sup> RS 431.01

<sup>7</sup> RS 431.012.1

*Art. 31 cpv. 3*

<sup>3</sup> Qualora un Cantone non adempia i suoi obblighi secondo l'articolo 30, la Confederazione può ridurre o negare l'importo forfetario annuale giusta il capoverso 1. Se l'importo forfetario è già stato versato, può richiederne la restituzione completa o parziale.

**Art. 34** Obbligo del controllo, esenzione dall'obbligo del controllo

<sup>1</sup> Ogni azienda che intende esercitare il commercio di vino sottostà al controllo del commercio dei vini e deve annunciarsi all'organo di controllo prima dell'inizio della sua attività. Ha i doveri menzionati nell'articolo 34a.

<sup>2</sup> Le aziende che importano solo prodotti in bottiglia muniti di un'etichetta e di un sistema di chiusura non riutilizzabile o che li acquistano in Svizzera e li distribuiscono o rivendono soltanto a terzi per il loro fabbisogno privato possono essere incaricate di tenere una contabilità di cantina semplificata secondo l'articolo 35 capoverso 5 lettera b.

<sup>3</sup> Sono esentate dal controllo del commercio dei vini, tuttavia sottostanno all'obbligo di tenere una contabilità di cantina semplificata secondo l'articolo 35 capoverso 5 lettera b le aziende:

- a. che in Svizzera ritirano o acquistano e rivendono solo prodotti in bottiglia muniti di un'etichetta riportante la ragione sociale di una ditta assoggettata all'organo di controllo e di un sistema di chiusura non riutilizzabile;
- b. che non importano né esportano vino; e
- c. il cui volume annuale non supera 1000 hl.

<sup>4</sup> Sono esentate dal controllo del commercio dei vini e non sottostanno all'obbligo di tenere una contabilità di cantina le aziende

- a. che producono esclusivamente per il proprio fabbisogno privato,
- b. che non sono dedite né alla distribuzione né alla commercializzazione; e
- c. la cui produzione totale non supera 500 litri.

<sup>5</sup> Qualora si sospetti un'infrazione, l'attività delle aziende di cui ai capoversi 3-4 può essere sottoposta a controllo in qualsiasi momento. Si applicano per analogia le disposizioni di cui all'articolo 34a.

**Art. 34a** Obblighi delle aziende

<sup>1</sup> Ogni azienda che esercita il commercio di vino deve tenere una contabilità di cantina su tutta l'attività secondo una forma ammessa dall'organo di controllo. La contabilità deve essere eseguita correntemente. Devono essere registrati in particolare:

- a. le entrate e le uscite;
- b. i nomi dei fornitori e degli acquirenti commerciali;

- c. i quantitativi ripartiti secondo le annate, le varietà e le denominazioni specifiche e, in caso di vinificazione per un produttore di uva, secondo il proprietario del vino;
- d. ogni variazione di volume in seguito a un trattamento dei prodotti vitivinicoli;
- e. le perdite.

<sup>2</sup> La contabilità va completata con i giustificativi usuali. La contabilità e i pertinenti giustificativi devono permettere di determinare in ogni momento:

- a. le denominazioni e le designazioni;
- b. i vitigni e le annate;
- c. gli stock in cantina;
- d. il tipo di utilizzazione dei prodotti vitivinicoli;
- e. il nome del proprietario del vino se l'azienda vinifica per altri produttori di uva.

<sup>3</sup> Nel caso di prodotti indigeni, occorre presentare come mezzo di prova i documenti di registrazione di cui all'articolo 29 capoverso 1.

<sup>4</sup> Nel caso di prodotti esteri, in applicazione dell'allegato 7 dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, come mezzo di prova per la determinazione della denominazione geografica, dell'annata, del vitigno e di ogni altro dato utilizzato per la designazione dev'essere presentato:

- a. un documento d'accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli;  
o
- b. un documento rilasciato o riconosciuto dal servizio competente del Paese produttore.

<sup>5</sup> Ogni azienda che esercita il commercio di vino allestisce all'attenzione dell'organo di controllo un inventario dei suoi stock di prodotti vitivinicoli, indicando i quantitativi ripartiti secondo le varietà e le denominazioni specifiche nonché secondo le annate se il prodotto è messo in vendita con l'indicazione dell'annata. L'inventario è allestito ogni anno al 31 dicembre e inoltrato, corredato della firma del responsabile dell'inventario, all'organo di controllo al più tardi il 31 gennaio dell'anno seguente.

<sup>6</sup> Su domanda, la contabilità di cantina dev'essere presentata all'organo di controllo. L'azienda fornisce all'organo di controllo l'aiuto necessario, ogni informazione utile e l'accesso all'azienda nonché a tutti i locali commerciali e di stoccaggio appartenenti all'azienda.

<sup>7</sup> Su domanda, tutti i documenti, le etichette e i prodotti nonché la contabilità finanziaria e aziendale che l'organo di controllo ritiene rilevanti per i controlli o come giustificativo gli vanno consegnati. L'azienda mette a disposizione gratuitamente i vini prelevati dall'organo di controllo per la campionatura.

**Art. 35** Obblighi dell'organo di controllo

<sup>1</sup> L'organo di controllo effettua il controllo in funzione dei possibili rischi. Esso tiene conto in particolare:

- a. dell'affidabilità degli autocontrolli già effettuati;
- b. dei rischi constatati in materia di assemblaggio, taglio e rispetto delle denominazioni e designazioni;
- c. degli antecedenti dell'azienda controllata per quanto riguarda il rispetto della legislazione;
- d. della dimensione dell'attività dell'azienda;
- e. della diversità dei vini commercializzati;
- f. della presenza di vini esteri;
- g. della presenza di vini svizzeri o esteri acquistati o appartenenti ad altre persone;
- h. di ogni sospetto fondato di infrazione alla legislazione;
- i. di eventuali condizioni meteorologiche particolari.

<sup>2</sup> I controlli devono essere eseguiti almeno ogni quattro anni. In aziende che importano annualmente al massimo 20 hl e solo prodotti in bottiglia muniti di un'etichetta e di un sistema di chiusura non riutilizzabile i controlli devono essere eseguiti almeno ogni otto anni.

<sup>3</sup> L'organo di controllo preleva campioni ufficiali.

<sup>4</sup> In caso di contestazione l'organo di controllo può sequestrare prodotti e rinviare la loro vendita o il loro condizionamento fino alla decisione dell'autorità competente per un periodo di quattro settimane al massimo a partire dal momento della constatazione dell'infrazione.

<sup>5</sup> L'organo di controllo ha inoltre i seguenti obblighi:

- a. riceve le schede delle forniture dei Cantoni di cui all'articolo 30 nonché eventuali altri annunci, tiene un elenco delle aziende che praticano il commercio di vino e informa l'UFAG a riguardo; le aziende devono essere identificabili mediante uno dei seguenti numeri univoci:
  1. numero d'identificazione delle imprese (IDI) in virtù della legge federale del 18 giugno 2010<sup>8</sup> sul numero d'identificazione delle imprese,
  2. numero del registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) giusta la legge del 9 ottobre 1992<sup>9</sup> sulla statistica federale;
- b. attua le disposizioni della contabilità di cantina semplificata d'intesa con l'UFAG;

<sup>8</sup> RS 431.03

<sup>9</sup> RS 431.01

- c. notifica immediatamente le infrazioni alle autorità competenti; in casi gravi può denunciare le infrazioni anche alle autorità di perseguimento penale competenti;
- d. riceve gli inventari delle aziende, li riassume e trasmette il risultato all'UFAG al più tardi entro la fine del mese di marzo di ogni anno;
- e. allestisce, secondo le prescrizioni dell'UFAG, un rapporto annuo comprendente i risultati dettagliati dei controlli e lo inoltra all'UFAG entro la fine del mese di marzo di ogni anno;
- f. informa l'opinione pubblica, nella forma adeguata, sui risultati dei controlli;
- g. presenta all'UFAG, su domanda, altri resoconti desiderati e gli trasmette tutti i documenti di cui dispone o ai quali ha accesso;

### **Art. 36**            Organo di controllo

<sup>1</sup> L'esecuzione del controllo è affidata alla fondazione «Controllo svizzero del commercio dei vini» (organo di controllo).

<sup>2</sup> L'UFAG stipula un contratto di prestazione con l'organo di controllo. Il contratto disciplina in particolare gli obblighi dell'organo di controllo, la portata dell'accreditamento, la vigilanza, la protezione dei dati nonché le condizioni concernenti le ispezioni.

### **Art. 38**            Spese di controllo ed emolumenti

<sup>1</sup> Le spese dei controlli eseguiti dall'organo di controllo sono a carico degli assoggettati al controllo.

<sup>2</sup> L'organo di controllo stabilisce una tariffa degli emolumenti. Quest'ultima dev'essere approvata dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

<sup>3</sup> I costi delle analisi dei campioni prelevati dall'organo di controllo sono assunti dall'organo di controllo. Se le analisi danno adito a contestazioni i rispettivi costi sono a carico dell'azienda controllata.

### *Art. 39*

*Abrogato*

### **Art. 40**            Collaborazione con le autorità

<sup>1</sup> Su domanda, l'organo di controllo trasmette immediatamente tutte le informazioni utili ai servizi federali e cantonali.

<sup>2</sup> Esso comunica alle autorità competenti tutte le osservazioni su infrazioni alla legislazione agricola o a quella sulle derrate alimentari.

<sup>3</sup> L'Amministrazione federale delle dogane comunica all'organo di controllo i dati relativi allo sdoganamento necessari ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza.

<sup>4</sup> Su domanda, i servizi federali e cantonali forniscono agli organi di controllo ogni informazione utile alla loro attività.

<sup>5</sup> Le autorità incaricate dell'esecuzione notificano immediatamente all'organo di controllo tutti i provvedimenti presi in seguito alle infrazioni notificate dall'organo di controllo.

<sup>6</sup> Su domanda, l'UFAG può visionare tutti i documenti rilevanti delle autorità cantonali impegnate nel trattamento delle infrazioni notificate dall'organo di controllo.

#### **Art. 41** Vigilanza

<sup>1</sup> L'organo di controllo sottostà alla vigilanza del DEFR.

#### **Art. 48a** Disposizioni transitorie della modifica del ...

<sup>1</sup> I Cantoni devono disporre al più tardi dal 1° gennaio 2019 di un sistema informatico che corrisponda alle disposizioni di cui all'articolo 30. Finché il Cantone non adempirà le disposizioni di cui all'articolo 30, per i vinificatori vigono gli obblighi di cui all'articolo 29 del diritto previgente.

<sup>2</sup> Gli organi di controllo del commercio dei vini sotto la responsabilità dei Cantoni, riconosciuti equivalenti dall'UFAG, possono esercitare la loro attività di controllo al massimo fino al 31 dicembre 2018 secondo il diritto federale previgente. Le aziende che finora sottostavano al loro controllo dal 1° gennaio 2019 saranno sottoposte all'organo di controllo di cui all'articolo 36.

## II

L'allegato 1 è modificato come segue:

#### *Voce «Cœil-de-Perdrix»*

| Espressione     | Definizione  |
|-----------------|--|
| Cœil-de-Perdrix | Vino rosato a denominazione di origine controllata ottenuto da uve della varietà Pinot nero. Può contenere esclusivamente Pinot grigio o Pinot bianco nella misura massima del 10 per cento. |

## III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr